

**DISCIPLINARE RECANTE NORME E CRITERI PER LA QUANTIFICAZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. 13/03/2023 N. 36**

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Gruppo di lavoro

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Art. 6 - Centrali di committenza

Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

Art. 14 - Attività articolate e singole

Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 17 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

**CAPO I**  
**Principi generali**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con quanto previsto dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023, le modalità di quantificazione e le condizioni per la erogazione degli incentivi per le attività tecniche.
2. Gli incentivi per le attività tecniche spettano in relazione alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
3. La disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
5. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
6. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023 ed al presente Regolamento.

**Art. 2**  
**Destinatari**

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - a. responsabile unico del procedimento - RUP;
  - b. programmazione della spesa per investimenti;
  - c. collaborazione all'attività del RUP, quale responsabile e addetto alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento;
  - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
  - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
  - f. redazione del progetto esecutivo;
  - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
  - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
  - i. predisposizione dei documenti di gara;
  - j. direzione dei lavori;
  - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
  - l. coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
  - m. direzione dell'esecuzione;

- n. collaborazione all'attività del direttore dell'esecuzione;
- o. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p. collaudo tecnico-amministrativo;
- q. regolare esecuzione;
- r. verifica di conformità;
- s. collaudo statico;
- t. collaborazione dei suddetti soggetti.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 16.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4**

#### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre Amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

### **Art. 5**

#### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore ad € 20.000,00,
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 20.000,00,
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici a termini dell'art. 56 del d.lgs. 36/2023,
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 6**

##### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 15% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione da quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

#### **Art. 7**

##### **Quota del 20 per cento**

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 5 lett. b), del presente Regolamento sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
  - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

### **CAPO II**

#### **Incentivo per lavori**

#### **Art. 8**

##### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 della misura incentivante, è graduata suddividendo negli scaglioni che seguono l'importo dell'opera da realizzare:

opere	
da € 20.000,00 (soglia minima di cui all'art. 5) fino a € 1.000.000,00	2,00 %
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	1,5 %
oltre € 2.000.000,00	1,0 %

#### **Art. 9**

##### **Disciplina delle varianti**

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c) del d.lgs. 36/2023 contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo

importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 10**

##### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro con il provvedimento di costituzione dello stesso gruppo di lavoro e sono definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. I coefficienti sono destinati ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

#### **CAPO III**

##### **Incentivo per servizi e forniture**

#### **Art. 11**

##### **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 della misura incentivante, è graduata suddividendo negli scaglioni che seguono l'importo della fornitura o del servizio:

servizi e forniture	
da € 20.000,00 (soglia minima di cui all'art. 5) fino a € 1.000.000,00	2,00 %
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	1,5 %
oltre € 2.000.000,00	1,0 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 12**

##### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro con il provvedimento di costituzione dello stesso gruppo di lavoro e sono definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. I coefficienti sono destinati ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

#### **CAPO IV**

##### **Norme comuni**

#### **Art. 13**

##### **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote stabilite dal dirigente/responsabile che tiene conto:
  - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
  - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
  - c) della competenza e professionalità dimostrate;
  - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi.

4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

#### **Art. 14**

##### **Attività articolate e singole**

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

#### **Art. 15**

##### **Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella che segue.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella che segue.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo	40%

	contrattuale	
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

#### **Art. 16**

##### **Liquidazione dell'incentivo**

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente che, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
3. Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda contenente l'indicazione di:
  - a) il dipendente assegnatario delle singole attività,
  - b) il tipo di attività assegnata,
  - c) la percentuale realizzata nell'anno di competenza,
  - d) i tempi previsti e i tempi effettivi,
  - e) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

#### **Art. 17**

##### **Informazione e confronto**

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.